

		<p><i>Ministero Istruzione</i> <b>ISTITUTO COMPRESIVO “G. MARCONI”</b> <b>PATERNÒ - RAGALNA</b> Via Virgilio 3 - 95047 P A T E R N Ò (CT) Tel. 095/622682</p>		
<p>Cod. fiscale 80008070874 Cod. Meccanografico CTIC84200B P.E.O. <a href="mailto:ctic84200b@istruzione.it">ctic84200b@istruzione.it</a> P.E.C. <a href="mailto:comprensivomarconi@pec.it">comprensivomarconi@pec.it</a> Sito Web <a href="http://www.marconiscuola.edu.it">http://www.marconiscuola.edu.it</a></p>				

**Ai genitori degli studenti classe III B scuola Secondaria di Ragalna**

**Al personale docente**

**ATTI**

**Al Sito web**

**CIRCOLARE n. 299 del 16/03/2022**

**OGGETTO: Auto sorveglianza per Covid-19 e quarantena per studenti non vaccinati - casi di positività nella classe**

**PREMESSE**

**VISTO** l'art. 30 del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”;

**VISTE** le indicazioni operative fornite dal Ministero dell'Istruzione con nota n. 110 del 1° febbraio 2022 “Novità introdotte dagli artt. 19 e 30 del DL 27 gennaio 2022, n. 4 – Prime indicazioni operative per le istituzioni scolastiche statali e paritarie”;

**VISTO** l'art. 6 del D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022 “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”;

**VISTA** la circolare del Ministero della Salute prot. 9498 del 04/02/2022 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e auto sorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2;

**TUTTO CIO' PREMESSO,**

Si informano le SS.LL. che è stato segnalato un secondo caso Covid-19 positivo che interessa la classe frequentata da vostra/o figlia/o.

L'art.6 del D.L. 5/2022 del 04 febbraio 2022, prevede misure differenziate in presenza di un secondo caso positivo:

A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 5 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, nonché gli alunni esenti da vaccinazione ai sensi della normativa vigente si prevede:

- attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;
- misura sanitaria: auto-sorveglianza.

La misura precauzionale dell'auto-sorveglianza prevede, oltre all'obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione del Covid-19 alla prima comparsa di eventuali sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19 (si veda la circolare del Ministero della Salute prot. 9498 del 04/02/2022).

La data dell'ultima esposizione al caso positivo è il 15/03/2022.

L'Istituzione scolastica non è in possesso della situazione vaccinale degli studenti e delle studentesse, ma il D.L. 5/2022 articolo 6 autorizza la scuola ad acquisire il dato dai genitori in modo da attuare quanto sopra. Alla luce della nuova normativa corre l'obbligo di precisare che:

- i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dallo studente interessato;
- l'istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli studenti per consentire a chi si trova nella situazione B) di poter continuare a frequentare le lezioni in presenza, pur se in regime di auto sorveglianza.

Di conseguenza da domani, la scrivente, o altro soggetto da me delegato, verificherà, all'accesso a scuola degli studenti, i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza. Tale verifica potrà essere effettuata in modalità digitale, attraverso scansione del Green Pass con APP verificaC19 oppure in modalità cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione in cui sia riportata la data dell'ultima somministrazione del vaccino o dell'avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata.

Gli studenti e le studentesse dovranno quindi esibire (e pertanto dovranno averlo con sé) la documentazione (cartacea oppure digitale) di cui sopra.

Gli alunni che non posseggono il requisito non potranno frequentare in presenza, ma dovranno partecipare alle lezioni a distanza, utilizzando la piattaforma DAD/DDI istituzionale.

L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 679/16 per la verifica dei requisiti ex art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022 è pubblicata alla sezione Privacy e protezione dei dati personali del sito della scuola, disponibile qui: <https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/ctic84200b>

Ricordiamo di rispettare rigorosamente tutte le regole previste dal protocollo di sicurezza e ai genitori di non mandare a scuola i propri figli se questi manifestano sintomi Covid, come disposto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 4febbraio 2022, n. 5, e già disposto dall' articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133. Cordiali saluti.

*Il Dirigente*

*Prof.ssa Maria Santa Russo*

*Firma autografa omessa*

*ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/93*